UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.308 DEL 04-07-2011

OGGETTO:
COLLOCAZIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE BACCI DUCCIO MESE DI LUGLIO 2011. GIORNI 4 DATE 5-12-19.26 luglio 2011.

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 08-07-11 al 23-07-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,08-07-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.308 DEL 04-07-2011

OGGETTO:
COLLOCAZIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE BACCI DUCCIO MESE DI LUGLIO 2011. GIORNI 4 DATE 5-12-19.26 luglio 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA, PERSONALE, CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 1204/1971 modificata dalla legge 53/2000 nonche' dalla successiva Legge 151/2001 e seguenti modificazioni, dettanti norme in materia di congedi parentali;

PRESO atto che il Dr. Bacci Duccio risultava dipendente dell'ente ex Comunità Montana Montagna Fiorentina a tempo indeterminato per assunzione tramite espletamento di procedura concorsuale a far tempo dal 14.04.2008;

VISTA la comunicazione presentata alla ex Comunità Montana Montagna Fiorentina, da parte del dipendente, in data 09.09.2010 - prot. N. 6425/7, con la quale lo stesso richiede la collocazione in congedo parentale (astensione facoltativa) relativamente alla nascita della figlia BACCI MARIA SOLE nata il 18.05.2010 per i giorni, tutti ricadenti nella giornata lavorativa di martedi, del 05/10 - 12/10 - 19/10 – 26/10 per totali n. 04 giornate lavorative, come da propria precedente determinazione n. 475 del 28.09.2010;

CONSIDERATO come nel mese di novembre 2010 il dipendente non abbia fruito di analogo congedo parentale;

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

- che in data 27.09.2010 è stato sottoscritto dai Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, l'atto costitutivo dell'Ente *UNIIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE e che t*ale atto è stato registrato con numero 1731 di Rep. del 27.09.2010 da parte del Comune di San Godenzo;

- che nella normativa regionale di riferimento, nonchè negli atti statutari e costitutivi del nuovo Ente, è previsto che l'ente di nuova istituzione *UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE* diventi attivo dal 01.12.2010 tramite emanazione del decreto di operatività da emettersi da parte del Presidente della Regione Toscana, adottato in data 24.11.2010 con numero 217;

- che in tale decreto è stabilita la soppressione dell'Ente COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA VIA XXV APRILE 10 - 50068 RUFINA – (FI) CODICE FISCALE 90016720485 da avvenire in data 30.11.2010 ed in via contestuale la trasformazione della stessa in UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE – con sede legale in VIA XXV APRILE 10 - 50068 RUFINA -

CODICE FISCALE 06096360489 con decorrenza dal 01.12.2010;

- che per le motivazioni suddette consegue che, dalla data del 01.12.2010, l'ente di nuova istituzione UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE è pertanto deputato a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dall'ente soppresso, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato attivi instaurati dalla COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA con conseguente transito sul nuovo Ente del personale in servizio presso l'ente disciolto, ivi compreso il dipendente BACCI DUCCIO, oggetto del presente provvedimento;

RICHIAMATA la successiva determinazione dell'Ente Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 545 del 05.11.2010 con la quale si collocava, su richiesta del dipendente stesso, in congedo parentale di paternità il dipendente Bacci Duccio nel mese di dicembre 2010 per i gioni 7- 14 – 21 – 28;

RICHIAMATA la propria successiva determinazione n. 11 Unione Comuni del 20.12.2010 con la quale si collocava il dipendente in congedo facoltativo per numero giorni 6 per le date: 11-13-18-20-25-27 gennaio 2011.

RICHIAMATA la propria successiva determinazione n. 43 del 21.01.2011 con la quale si collocava il dipendente BACCI DUCCIO in congedo parentale per il mese di febbraio 2011 per n. 8 giorni di congedo parentale per i giorni 1 – 3 – 8 – 10 -14 -17 – 22 – 24;

VISTA la successiva propria determinazione n. 84 del 18.02.2011 con la quale si collocava il dipendente BACCI DUCCIO in congedo parentale per il mese di marzo 2011 per totali n. 10 giorni per le date: 1 – 3 – 8 – 10 -15 -17-22 – 24 – 29 – 31 marzo 2011;

VISTA la richiesta presentata dal dipendente Bacci Duccio per il mese di aprile 2011 per totali n. 4 giorni per le date: 5 – 12 - 19 - 26 aprile 2011;

VISTA la propria determinazione n. 135 del 21.03.2011 con la quale il dipendente Bacci Duccio veniva collocato in congedo parentale n. 4 giorni del mese di aprile e per le date del 5-12-19-26;

PRESO visione della successiva richiesta del 15.04.2011 - protocollo n. 2650/8 del 19.04.2011 - con la quale il dipendente Bacci Duccio richiedeva la collocazione in congedo parentale per i giorni 3– 17 – 24 - 31 maggio 2011

RICHIAMATA la propria determinazione n. 200 del 22.04.2011 con la quale si collocava il dipendente in congedo parentale per i suddetti n. 4 giorni del mese di maggio 2011.

VISTA la successiva determinazione n. 254 del 31.05.2011 , con la quale , su richiesta del dipendente Bacci Duccio si collocava lo stesso in congedo per astensione facoltativa per giorni 4 (7-14-21-28) del mese di giugno 2011.

VISTA l'ulteriore richiesta presentata dallo stesso in data 23.06.2011- assunta al protocollo di entrata n. 4178/8- con la quale lo stesso richiede un ulteriore periodo

di congedo facoltativo di maternità per i giorni : 5-12-19. 26 luglio 2011, tutte giornate ricadenti nei giorni di martedi' del mese, per un totale di numero 4 giornate lavorative.

VISTA l'allegata documentazione consistente in copia del certificato di nascita della figlia e dichiarazione resa ai sensi del DPR 445-2000 rilasciata dal datore di lavoro della madre e coniuge del dipendente, Sig.ra De Blasi Paola dalla quale risulta che la stessa:

- ha fruito di congedo di maternita' (ex astensione obbligatoria) per mesi tre post partum e piu' esattamente per il periodo dal 19.05.2010 al 18.08.2010;

- risulta collocata in congedo parentale di maternita' per i seguenti periodi:

- dal 19 agosto al 31 agosto 2010 per giorni 13 (11/ 26iesimi)

- dal 01.09.2010 al 12.09.2010 per giorni 12 e dal 13.09.2010 al 30.09.2010 (per i soli giorni di lunedi-mercoledi- giovedi) per giorni 9, per un totale di giorni di astensione fruiti nel mese di settembre 2010 per totale giorni 21;

- che con il periodo dal 19.08.2010 al 22.09.2010 i giorni di congedo fruito sono ricompresi nei primo 30 giorni (pari a n. 26/26) di congedo parentale con trattamento al 100% e che dalla data del 23.09.2010 comincia a decorrere il periodo con trattamento al 30%;

- che ha fruito nel mese di ottobre 2010 di giorni 10 di astensione (nei soli giorni di lunedi-mercoledi- giovedi) per ulteriori giorni 10;:

  - che nel mese di novembre 2010 ha fruito di n. 12 giorni di congedo (nei giorni di lunedi mercoledi e giovedi)

  - che nel mese di dicembre 2010 la stessa ha fruito di n. 9 giorni di congedo nel periodo dal 01.12.2010 al 23.12.2010, in quanto in ferie nel periodo dal 24.12.2010 al 31.12.2010, fruite nelle giornate di lunedi, mercoledi, giovedi eccetto il giorno 06.12.2010)

  - che nel mese di gennaio 2011, escluso il periodo di ferie dal 01.01.2011 al 06.01.2011, ha fruito nel periodo dal 07.01.2011 al 31.01.2011 di n. 7 giorni da fruirsi nelle giornate di lunedi e mercoledi.

  - che nel mese di febbraio 2011 ha fruito di numero 7 giorni dal 02.02.2011 al 28.02.2011 in tutti i giorni di lunedi e mercoledi del mese ad esclusione del giorno 07.02.2011.

  - che nel mese di marzo 2011 la stessa ha fruito di n. 8 giorni di astensione per ogni lunedi e mercoledi del mese eccetto il giorno 07.03.2011.

  - che nella mensilità di aprile 2011 la stessa ha fruito di n. 7 giorni, per ogni lunedi e mercoledi del mese.

  - che nella mensilità di maggio 2011 la stessa fruirà di n. 7 giorni di

congedo, per i giorni di lunedi e mercoledi del mese ad eccezione dei giorni 9 e 11 maggio 2011.

- che nella mensiltà di giugno 2011 la stessa ha fruito di n. 5 giorni di astensione nei giorni di lunedi e mercoledi del mese eccetto i giorni 20/6- 22/6- 27/6- 29/06.

- che nella mensilità di luglio 2011 la stessa fruira' di n. 6 giorni di congedo parentale, in ogni lunedi e mercoledi del mese, eccetto due date da determinarsi nel corso del mese.

per un totale di giorni fruiti al 31.07.2011 pari a n. 112 giornate di congedo parentale (n. 108 in ventiseiesimi) di cui n. 30 (26 in ventiseiesimi) relative al primo mese di congedo parentale facoltativo con trattamento al 100% e n. 82 (82 in ventiseiesimi) di aspettativa facoltativa con trattamento ridotto al 30%;

CHE AL 31.07.2011 il dipendente avrà fruito di n. 48 giornate di congedo parentale al 30% (n. 48 ventiseiesimi);

CONSIDERATO che i giorni di congedo parentale (post obbligatoria) fruiti dalla madre del nascituro al 31.07.2011 ammontano a n. 112 (108 in ventiseiesimi) e che gli stessi, sommati agli analoghi permessi fruiti dal dipendente Bacci Duccio in pari periodo pari a n. 48 (48 in ventiseiesimi) giorni, danno un totale di giorni fruiti pari a n. giorni 160 (156 a ventiseiesimi) pari a n. 6 mesi di cui un mese 30 giorni/26 ventiseiesimi) con trattamento al 100% e n. 5 mesi (150 giorni / 130 ventiseiesimi) con trattamento al 30%.

DI DARE atto che con la fruizione dei suddetti giorni di congedo oggetto del presente provvedimento, i due genitori , abbiano fruito complessivamente dei n.06 mesi previsti con trattamento economico.

Considerato come il d. legisl 151/ estenda la c.d. astensione facoltativa ora congedo parentale ad entrambi i genitori stabilendo un tetto " familiare" il quale non puo' eccedere complessivamente il limite dei 10 mesi nell'arco dei primi 8 anni di vita del bambino, fermo restando che i genitori potranno fruire , in via continuativa o frazionata, di un periodo di astensione individuale non superiore a mesi sei. Il padre , qualora eserciti il diritto di fruizione di un periodo superiore a mesi tre, vedra' il proprio limite temporale estendersi da 6 mesi a 7 mesi, comportando l'estensione del tetto complessivo da mesi 10 a mesi 11.

Ai fini del trattamento economico, conseguente, si dispone che solo i primi 6 mesi danno diritto alla corresponsione della retribuzione senza altra condizione aggiunta, stabiltia nel 100% per il primo mese e nel 50% per gli ulteriori cinque.L'ulteriore periodo sara' oggetto di retribuzione al 30'% solo qualora il reddito del diepndente sia inferiore 2,5 volte l'importo del trattamento minmo di pensione per l'anno in corso.

DETTO cio' avendo , con la fruizione del congedo oggetto del presente

provvedimento . gia' raggiunto il tetto complessivo di mesi 6 (156/ ventiseiesimi), al dipendente suddetto, in caso di ulteriori richieste, dovrà essere erogato il trattamento economico solo qualora venga ravvisata la casistica reddituale suddetta.

CONSIDERATO che dalla documentazione suddetta si evince quanto segue:

- che i giorni di congedo parentale fruiti dal dipendente Bacci Duccio nel periodo suddetto del mese di luglio 2011, ammontanti a n. 4 giornate, sono tutti ricadenti in giornate (martedi) durante le quali la madre naturale della figlia Bacci Maria Sole non beneficia di analogo congedo (fruito nel mese di luglio 2011 nei giorni di lunedi e mercoledi).

.

- che le n. 04 giornate di congedo parentale richieste dal dipendente Bacci Duccio nel periodo di luglio 2011 sono tutte rientranti nei 150 (130 a ventiseiesimi) giorni di congedo parentale (ex astensione facoltativa) successivi ai primi 30 giorni (26/26) dopo l'obbligatoria e danno diritto al trattamento economico del 30% della retribuzione stipendiale fissa e continuativa;

VISTA la firma di autorizzazione alla fruizione dei n. 04 suddetti giorni di congedo parentale del mese di LUGLIO 2011 ad opera del dipendente Bacci Duccio rilasciata dal Responsabile del Servizio Dr. Colom Manuel Rodolfo in calce alla richiesta di collocazione in congedo parentale;

RITENUTO pertanto in questa sede, alla luce di quanto suddetto, necessario provvedere a collocare il dipendente Bacci Duccio in congedo parentale (ex astensione facoltativa) per numero 04 giornate lavorative non consecutive, quali il 5-12 .19.-26 luglio 2011 ricompresi nei giorni successivi ai primi trenta giorni di congedo parentale post astensione obbligatoria;

VISTO il CCNL comparto Regioni Enti Locali ed in particolare l'art. 17 CCNL 14.09.2000;

CONSIDERATO che per quanto inerente il trattamento economico da corrispondere al dipendente durante i suddetti quattro giorni di congedi rientranti nel primo mese di congedo parentale facoltativo lo stesso debba essere erogato in misura intera;

RICHIAMATO il vigente CCNL Comparto Regioni Enti Locali siglato in data 31.07.2009;

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la richiesta avanzata dal dipendente BACCI DUCCIO in data 23.06.2011 - protocollo n. 4178/8 - di fruizione di congedo parentale (ex astensione facoltativa di maternità) per n. 04 giornate da fruirsi nelle giornate del 5-12 -19.26 luglio 2011.

2) DI DARE atto che, da quanto si evince dalla documentazione ricevuta dal dipendente Bacci Duccio, emerge che nelle suddette giornate la coniuge del dipendente De Blasi Paola e madre della figlia BACCI MARIA SOLE, non fruisce di analogo congedo;

3) DI DARE atto che, dalla documentazione pervenuta dal dipendente, emerge che le n. 04 suddette giornate di congedo parentale fruite nel mese di ottobre, le n. 04 del mese di dicembre 2010, le n. 6 giornate fruite nel mese di gennaio 2011, le numero 8 del mese di febbraio 2011, le numero 10 del mese di marzo, le n. 04 del mese di aprile 2011 , le n. 4 del mese di maggio 2011, le n. 4 del mese di giugno 2011 nonche' le n. 4 del mese di luglio 2011 per totali n. 48 , sommate alle n. 82 (82 a ventisei) di analogo congedo fruite complessivamente dalla coniuge De Blasi Paola nel periodo dal 19.08.2010 al 31.07.2011, per totali giorni 130 (130 in ventiseiesimi), sono ricompresi nel periodo successivo al primo mese di congedo parentale facoltativo con trattamento economico al 100% (periodo dal 19.08.2010 al 22.09.2010) conseguente al congedo obbligatorio di maternità post partum fruito dalla stessa nei giorni dal 19.05.2010 al 18.08.2010;

4) di dare atto che al 31.07.2011 , il dipendente Bacci Duccio e la coniuge De Blasi Paola , hanno cumulativamente fruito di numero 6 mesi complessivi (1 mese al 100% , 5 mesi al 30%) esaurendo cosi' il tetto massimo dei congedi fruibili con trattamento economico svincolato da situazioni reddituali particolari.

5) di dare atto che le eventuali successive fruizioni di congedi parentali, per ulteriori mesi 5 - (o sei nel caso del superamento del periodo di mesi tre continuativi da parte del padre) daranno diritto a retribuzione al 30% solo ove il reddito individuale del dipendente determianto secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo, sia inferiore 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione per l'anno correnrte.

6) DI CORRISPONDERE ai sensi dell'art. 17 CCNL 14.09.2000 ed i sensi del decreto legislativo n. 151/2001 al dipendente in questione, per il periodo dei suddetti n. 04 giorni di congedo parentale (astensione facoltativa), il trattamento economico ridotto del 30%;

7) DI DARE atto che la spesa corrispondente alla liquidazione delle retribuzioni in erogazioni nel suddetto periodo afferente l'esercizio 2011 graverà sui pertinenti seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2011 dell'Unione dei Comuni:

- Cap. 50/1 "Retribuzioni personale dipendente"
- Cap. 60/1 "Oneri previdenziali ed assistenziali"
- Cap. 61/1 "Irap"

Ove sussistono le necessarie disponibilità.

8) di notificare il presente provvedimento al dipendente Bacci Duccio.

Il Responsabile del Servizio
NARDONI SAURO